



COMMISSARIO STRAORDINARIO

Oggetto: Ratifica determina del Direttore delle Risorse Umane n. 854 del 6 Luglio 2010.

L'anno duemiladieci il giorno 10 SET. 2010 del mese di nella sede della Direzione dell'ASP di Crotone

Il Commissario Straordinario

PREMESSO che con atto commissariale n. 25312 del 26 Luglio 2010 si comunicava alla dott.ssa Adriana Martino l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 11 della Legge n. 241/90 e s.m.i. per l'annullamento d'ufficio, in autotutela, della determina n. 854 del 6 Luglio 2010 adottata dal dirigente responsabile della U.O. "Risorse Umane" e qui allegata in copia (All. 1) con la quale si disponeva la sostituzione del dr. Giulio Schipani, dirigente di struttura complessa di oculistica collocato in quiescenza, con la stessa dott.ssa Adriana Martino;

CHE le argomentazioni dell'avvio del procedimento per l'annullamento in autotutela fondavano su due presupposti:

- a) L'attribuzione di incarichi dirigenziali doveva, a norma dei regolamenti interni, essere effettuata con delibera del Direttore Generale e non già con determina dirigenziale;
- b) La determina in esame, peraltro, non prevedeva un termine di durata per come imposto invece dalla normativa contrattuale vigente in materia (comma 4 dell'art. 18 CCNL Area Dirigenza Medico-Veterinaria).

CHE con memoria datata 30 Luglio 2010 pervenuta al protocollo in data 3 Agosto 2010 al n. 25974, qui allegata (All. 2) e di cui si intende trascritto il contenuto, la dott.ssa Martino sosteneva, tra l'altro, come fosse ovvio che il Direttore Generale pro tempore inoltrasse al dirigente della U.O. "Risorse Umane" il nominativo scelto dallo stesso direttore tra quelli evidenziati dall'apposita commissione, all'uopo nominata e la cui attività è ritenuta peraltro dalla stessa professionista "superflua", essendo il suo nominativo già stato selezionato dal precedente titolare di struttura complessa;

PRESO ATTO delle controdeduzioni addotte e rilevato che il vizio formale dell'atto di nomina sopra richiamato, adottato in difformità con l'art. 21 dell'Atto Aziendale vigente, è vizio formale sanabile mediante l'emanazione di un atto deliberativo di ratifica da parte del Commissario Straordinario dell'ASP;

RILEVATO, altresì che occorre sopperire alla mancata indicazione del termine della sostituzione di che trattasi, in osservanza con quanto disposto dall'art. 18 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria;

PRESO ATTO, ancora, che la Commissione preposta alla valutazione dei curricula dei Dirigenti Medici, ha espresso un giudizio di idoneità per tutti i partecipanti all'avviso;

RITENUTO, pertanto, di dover ratificare la Determina n. 854 del 6 Luglio 2010 adottata dal dirigente responsabile della U.O. "Risorse Umane" e d'avente ad oggetto: "Sostituzione ex art. 18 ed ex art. 11 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria – Dr.ssa Martino Adriana, U.O. Oculistica."

ACQUISITO il parere del referente sanitario e di quello amministrativo;

DELIBERA

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di :

- 1) PRENDERE ATTO del giudizio di idoneità espresso dalla Commissione preposta alla valutazione dei curricula dei Dirigenti Medici;
- 2) RATIFICARE il conferimento dell'incarico, ex art. 18 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, alla Dr.ssa Martino Adriana, con determina n. 854 del 6 Luglio 2010 adottata dal dirigente responsabile della U.O. "Risorse Umane";
- 3) DARSI ATTO che l'incarico ha la durata di mesi 6 (sei) non prorogabili, con decorrenza 6 luglio 2010, data di adozione della determina oggetto di ratifica del presente atto;
- 4) PRECISARE che, alla scadenza del suddetto termine, si procederà a rotazione nell'incarico con gli altri Dirigenti Medici della stessa U.O., tutti giudicati idonei dalla precitata Commissione, e comunque fino alla copertura definitiva del posto rimasto vacante;
- 5) TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio Gestione Risorse Umane per tutti gli adempimenti di competenza, nonché per la notifica del presente atto a tutte le parti interessate.

Il Referente Amministrativo
Dott. Giuseppe Fico

Il Referente Sanitario
Dr. Angelo Carcea

Il Commissario straordinario
Prof. Rocco Antonio Nostro

UFFICIO AFFARI GENERALI
Segreteria Generale
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 13 SET. 2010 con protocollo n. 174 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, li 13 SET. 2010

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio

F.to. Giorgio Vincenzo Moccari

0854

DETERMINA N.....

COPIA



Oggetto: Sostituzione ex art.18 ed ex art.11 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria – Dr.ssa Martino Adriana, U.O. di Oculistica.

In data 06 LUG. 2010 nella sede dell'A.S.P.

IL DIRETTORE UFFICIO RISORSE UMANE

Premesso che il Direttore dell'U.O. di Oculistica del P.O. di Crotona, Dr. Schipani Giulio Cesare, è stato collocato in quiescenza a far data dal 01.02.2010;

Che, a seguito di ciò, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, si è reso necessario individuare un responsabile della suddetta U.O., ai sensi dell'art. 18 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 1998/2001, prevedendo che, nei casi di assenza del direttore di struttura complessa, si individuino nell'ambito della stessa struttura un dirigente cui affidare la sostituzione;

Che l'art.11 del CCNL della Dirigenza Medico-Veterinaria, che sostituisce il comma 2 dell'art.18 prevede alla lettera b) la valutazione comparata del curriculum prodotto dai dirigenti interessati”;

Che, con Determina n.564 del 05.05.2010 è stata nominata apposita Commissione valutativa, che, giusto verbale del 31.05.2010, ha effettuato la valutazione dei partecipanti all'Avviso de quo;

Che il suddetto verbale è stato trasmesso al Direttore Generale con nota Prot.n. 893 del 22.06.2010, il quale, in calce alla nota stessa, ha individuato la Dr.ssa Martino Adriana, quale beneficiario dell'ex 18 CCNL 1998/2001 e s.m.i.;

Visto, a tal proposito, l'art. 11 comma 1 del CCNL 2002/2005, che sostituisce l'art.18 comma 2 del CCNL 1998/2001 Dirigenza Medici-Veterinaria;

Considerato che tale sostituzione non si configura come mansioni superiori, in quanto avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza medica;

Evidenziato che il comma 7 del su citato articolo testualmente recita:”omissis..... Al Dirigente incaricato della sostituzione, ai sensi del presente articolo, non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei comma 1 e 2 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al Dirigente compete un'indennità mensile.omissis.....”;

Che, per l'effetto, la Dr.ssa Martino Adriana ha diritto alla corresponsione dell'indennità predetta dopo il 60° giorno dalla notifica del presente atto;

Visto altresì l'art.11 del CCNL 2002/2005 che al punto B) recita “Le indennità mensili previste dal comma 7 dell'art. 18 sono rispettivamente aggiornate in Euro

535,05 ed in Euro 267,52 e sono finanziate con le risorse dei fondi di cui agli artt. 54 e 56 del presente Contratto”;

Visto l'art. 18 del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 1998/2001;

Visto l'art. 11 del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 2002/2005;

Viste le leggi in materia;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono integralmente ripetuti e confermati:

- 1) **PRENDERE ATTO** della Nota Prot.n.893 del 22.06.2010, con la quale è stato trasmesso il Verbale del 31.05.2010, redatto dall'apposita Commissione di cui in premessa, in calce alla quale il Direttore Generale ha individuato la Dr.ssa Martino Adriana quale beneficiario della sostituzione ex art. 18 CCNL 1998/2001 e s.m.i. Dirigenza Medica e Veterinaria e, per l'effetto, conferire la sostituzione ex art. 18 alla Dr.ssa Martino Adriana con decorrenza dalla notifica del presente provvedimento;
- 2) **PRENDERE ATTO**, altresì, che il predetto ha diritto alla corresponsione dell'indennità, così come previsto dalla normativa di riferimento;
- 3) **PRECISARE** che, ai sensi del comma 7 del predetto art. 18, per i primi due mesi non si effettua alcuna corresponsione di indennità;
- 4) **TRASMETTERE** copia del presente atto all'U.O. Trattamento Economico e Prev. per la corresponsione di quanto dovuto e alle UU.OO. interessate;
- 5) **DARE** comunicazione alla dipendente.

Il Responsabile del Procedimento: F.to dott.ssa Rossella SALVATICI

Il Direttore Ufficio Risorse Umane: F.to dott. Francesco Saverio LORIA

Ufficio Affari Generali Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data **06 LUG. 2010** Protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1593 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, li 06 LUG. 2010

Il Responsabile del procedimento

F.to Giuseppe Mancuso

Il Direttore dell'Ufficio

F.to Giorgio Vincenzo Moccari

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Prot. n. <u>1019</u>
del <u>05</u> AGO. 2010

Crotona, li 30.07.2010

Raccomandata a mano

ASP Crotona Magna Grecia
 Protocollo nr.25974 del 03/08/2010 (ARRIVO)



**AI COMMISARIO STRAORDINARIO
 dell'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
 Centro Direzionale "Il Granaio"
 Via Mario Nicoletta, 88900 - CROTONE (KR)**

**AI DOTT. GIUSEPPE FICO
 nella qualità di responsabile del procedimento designato
 Centro Direzionale "Il Granaio"
 Via Mario Nicoletta, 88900 - CROTONE (KR)**

OGGETTO: Memoria ex art. 10, l. 7 agosto 1990, n. 241. Controdeduzioni a nota prot. 25312 del 26.07.2010 recante comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d'ufficio della nota prot. n. 854 del 06.07.2010 a firma del Direttore dell'U.O. Risorse umane dell'ASP di Crotona.

Con la nota emarginata in oggetto è stato comunicato l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 *nonies* della l. 7 agosto 1990, n. 241 della nota del Direttore dell'U.O. Risorse Umane di Codesta A.S.P. con la quale alla sottoscritta è stato attribuito l'incarico di sostituzione ex art. 18 del CCNL 08.06.2000, all'esito di valutazione comparativa dei titoli da parte di apposita commissione, nonché comunque in termini omologhi alla designazione operata dal direttore dell'U.O. di Oculistica del P.O. "San Giovanni di Dio" di Crotona, antecedentemente al proprio collocamento in quiescenza.

Dai motivi dedotti a suffragio della asserita necessità di pervenire ad un provvedimento di ritiro, si apprende che l'adozione della determina dirigenziale sarebbe avvenuta in violazione dell'art. 21 del vigente Atto aziendale, poiché l'atto in discorso, "contenendo il conferimento di un incarico dirigenziale", risulterebbe di spettanza del Direttore generale dell'Azienda, e pertanto dovrebbe essere emanato nella forma della deliberazione dell'organo apicale, e non della determina del direttore di Unità operativa competente.

Si deduce altresì che la determinazione risulterebbe illegittima in quanto – assunta in asserita violazione del comma 4 dell'art. 18 del CCNL del 08.06.2000 – non avrebbe previsto un termine di durata, fissato dalla normativa contrattuale evocata in un periodo ricompreso fra i sei ed i dodici mesi.

Entrambe le censure si appalesano pienamente infondate.

Con riferimento al dedotto vizio di "incompetenza", ferma e prevalente la necessità per l'amministrazione - ove rinvenga vizi di cotale tipologia - di pervenire ad un provvedimento di secondo grado che "ratifichi" l'operato del dirigente asseritamente incompetente, piuttosto che addivenire ad un provvedimento irrimediabilmente demolitorio (e ciò in nome del principio di conservazione degli effetti dell'atto amministrativo invalido), vi è che, nella fattispecie, il Direttore dell'U.O. preposta alla diretta gestione del personale dipendente dell'Azienda sanitaria, è esattamente il titolare dell'organo competente alla emanazione di provvedimenti relativi ad incarichi di sostituzione in applicazione dell'art. 18 del CCNL 08.06.2000, trattandosi di atto di natura gestoria.

La fattispecie normativa prevista dal comma 4 dell'art. 18 (Sostituzione sollecitata da «*assenza determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato*»), attinge alla disciplina prevista dal precedente comma 2 del medesimo articolo (nella versione introdotta dall'art. 11 del CCNL per il quadriennio normativo 2002/2005), il quale prescrive che «*la sostituzione è affidata dall'azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che - a tal fine - si avvale dei seguenti criteri:*

- a) *il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o, comunque, della tipologia c) di cui all'art. 27 con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;*
- b) *valutazione comparata del curriculum prodotto dei dirigenti interessati"».*

Ora, nel caso di specie, il provvedimento di sostituzione è stato emanato in scrupoloso ossequio a tale dettame, ed anzi è stato preceduto da una "zelante" attività valutativa, dapprima mediante la designazione da parte del direttore della struttura complessa e Direttore di dipartimento di Chirurgia e specialità chirurgiche, intervenuta in data 18 gennaio 2010, antecedentemente al proprio collocamento in quiescenza; ed in seconda battuta a seguito dell'attività (per la verità superflua sulla base del chiaro tenore dell'art. 18 del CCNL 08.06.2000) posta in essere da un'apposita commissione esaminatrice insediata al fine della valutazione comparativa dei titoli.

A seguito della conclusione dei lavori, con nota prot. 893 del 22.06.2010 il Presidente della Commissione esaminatrice ha trasmesso al Direttore generale *pro tempore* i relativi verbali; a riscontro di tale nota, lo stesso Direttore generale demandava (com'era ovvio che fosse) con atto scritto l'emanazione della determina dirigenziale al responsabile dell'U.O Gestione risorse umane, il quale, "con apposito atto",

prendendo atto della designazione operata a monte dal Direttore generale aziendale sul nominativo della sottoscritta, ha emanato la nota prot. 854 del 06.07.2010.

E' pertanto evidente che, nel caso di specie, la determinazione dirigenziale si atteggi quale mero atto di gestione, il quale, in quanto tale, rientra nella competenza funzionale del dirigente preposto alla gestione delle risorse umane dell'ASP di Crotone.

Sul punto è appena il caso di sottolineare come a norma dell'art. 19 del vigente atto aziendale, nonché prima ancora a norma del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, le funzioni "politiche" del Direttore generale (indicazione delle strategie, definizione degli obiettivi e degli indirizzi da perseguire), risultano nettamente separate dalle funzioni di "gestione", demandate con pienezza di poteri alla dirigenza funzionalmente competente, e non v'è dubbio che l'atto in discorso rientri nelle prerogative dell'attività di gestione delle risorse umane.

Quanto alla omessa indicazione del termine di durata dell'incarico, quale vizio asseritamente inficiante la validità dell'atto, si rappresenta che un eventuale profilo di illegittimità potrebbe tutt'al più sostenersi in ipotesi di protrazione dell'incarico oltre il termine previsto dalla contrattazione collettiva, ma in vigenza dell'incarico medesimo è evidente che il termine da considerarsi è comunque quello previsto dal comma 4 dell'art. 18 (dai sei ai dodici mesi), il quale non è certamente da considerarsi quale requisito di validità dell'atto, stante l'esplicito rinvio alla norma contrattuale.

Sulla base di tanto, certa di un ravvedimento di Codesta Spett.le autorità commissariale, si porgono distinti saluti.

Dott.ssa Adriana Martino

